



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI  
Divisione IV

### **Determinazione conclusiva del procedimento preliminare attivato su istanza delle Società Soc. Edison e Kuwait Petroleum Italia, per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un deposito costiero di GNL nel porto di Napoli.**

**PREMESSO** che l'articolo 10 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n.257 di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, dispone che le infrastrutture di stoccaggio e trasporto di GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale le quali, in quanto insediamenti strategici, sono sottoposti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e d'intesa con le Regioni interessate;

**CONSIDERATO** che, con istanza congiunta in data 18 dicembre 2019, le Società Edison S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. hanno comunicato che intendono realizzare, all'interno del porto di Napoli, presso la darsena petroli, un deposito costiero di stoccaggio di GNL di capacità geometrica di circa 24.000 m<sup>3</sup> che sarà costituito da n.1 serbatoio verticale a pressione atmosferica. Il deposito sarà utilizzato per lo scarico, lo stoccaggio ed il carico di Gas Naturale Liquefatto (GNL) sia su mezzi terrestri (autocisterne) sia su mezzi navali per il bunkeraggio (bettoline) o, ove possibile, per effettuare direttamente operazioni di bunkeraggio su mezzi navali con propulsione a GNL;

**CONSIDERATO** inoltre che, con la sopracitata istanza le Società hanno chiesto la convocazione della Conferenza dei Servizi Preliminare, ai sensi dell'art. 14, c. 3, della L. 241/90, per acquisire, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, le opportune indicazioni sulle condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di impianti strategici di cui alla sopracitata norma, nonché ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n°5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n°35, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** che, ai sensi del predetto articolo 10 del citato decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n.257 e dell'art. 14 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n.127, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, con note protocollo n.28826 in data 23 dicembre 2019 e n.946 del 16 gennaio 2020, la seduta della riunione della Conferenza dei Servizi Preliminare che si è svolta in data 21 gennaio 2020, in merito alla quale sono pervenuti i pareri delle seguenti Amministrazioni ed Enti:

- Nota n.2020.0019236 del 13 gennaio 2020 con la quale la **Regione Campania** ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla installazione del deposito in questione;
- Ministeriale n.1625 del 14 gennaio 2020 con la quale il **Ministero della Difesa- Aeronautica Militare** ha trasmesso la nota di questa Amministrazione relativa al procedimento di cui alla riunione della Conferenza dei servizi al Comando Logistico Marina Militare di Napoli ed al Comando Forze



- Operative Sud per le determinazioni di competenza;
- Ministeriale n.1380 del 16 gennaio 2020 con la quale il **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti** – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per le Vie D'acqua Interne, ha comunicato che, ai fini dell'autorizzazione ex art.52 Cod. Nav. 2° comma, potrà esprimere il proprio avviso soltanto una volta acquisiti i pareri di competenza del Provveditorato Interregionale per le OO.PP per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, della Capitaneria di porto di Napoli nonché del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli;
  - Ministeriale n.2586 del 20 gennaio 2020 con la quale il **Ministero della Difesa- Aeronautica Militare-** Comando Scuole dell'A.M./3 Regione Aerea, Ufficio Territoriale e Patrimonio con sede in Bari, ha espresso parere favorevole per la parte di competenza;
  - Ministeriale n.2105 del 20 gennaio 2020 con la quale il **Ministero della Difesa- Comando Forze Operative Sud** – Ufficio Infrastrutture e Demanio, ha espresso parere favorevole per la parte di competenza.
  - Ministeriale n. 2631 del 21 gennaio 2020 inviata dal **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** – D.G Risanamento Ambientale con la quale, al fine dell'espressione del parere di competenza, ha richiesto specificazioni circa le caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento;

**TENUTO CONTO** che, successivamente allo svolgimento della Conferenza dei servizi sono state acquisite le seguenti note:

- Ministeriale n.0005372 dell'11 febbraio 2020 con la quale il **Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo** nel comunicare che la competenza per l'espressione del parere è in capo alla Soprintendenza Archeologica del Comune di Napoli, ha rilevato che la nota di avvio del procedimento è pervenuta in data 15 gennaio 2020 ed i termini del procedimento preliminare decorrono pertanto da tale data;
- Nota n.3376-P del 5 marzo 2020 con la quale la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli** ha richiesto la documentazione integrativa di dettaglio necessaria a valutare l'impatto dell'intervento sul paesaggio, prevista dalla normativa vigente;
- Nota n. RU 2208 del 27.01.2020 con la quale l'**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale** ha trasmesso il proprio parere favorevole di massima subordinatamente all'osservanza di una serie di prescrizioni e precisazioni, sia in relazione alla viabilità, che al rilascio del titolo concessorio, evidenziando inoltre l'opportunità che l'implementazione del progetto includa, parallelamente, una valutazione in ordine ad un'eventuale Variante localizzata al Piano Regolatore Portuale ovvero ad un Adeguamento Tecnico Funzionale;
- Nota MISE n. 0005730 del 12 marzo 2020 con il quale sono state trasmesse alle Società richiedenti le note della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sopraccitate;
- Lettera in data 21 maggio 2020 con la quale le Società hanno dato riscontro alla nota della Soprintendenza, fornendo rassicurazioni in merito alla documentazione richiesta *“che verrà utilmente predisposta nell'ambito del procedimento autorizzativo del progetto. Più precisamente, detta documentazione sarà predisposta: a) durante il procedimento di VIA in accordo al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel caso in cui il proponente procederà a richiedere il provvedimento unico di autorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 27; b) oppure, successivamente, all'ottenimento della VIA, in sede di Autorizzazione alla Costruzione ed Esercizio in accordo al D.Lgs. 257/16”*;
- Ulteriore lettera in data 21 maggio 2020 con la quale le Società hanno dato riscontro alle prescrizioni ed osservazioni contenute nella nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;



- Comunicazione in data 26 febbraio 2020, n.LNG/2-20/PV-RI con la quale le Società hanno risposto a quanto richiesto dal **Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** – D.G Risanamento Ambientale in merito alle caratteristiche dell’area oggetto dell’intervento, comunicando la proposta formulata in ordine alla caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento, applicando le previsioni dell’art. 34 del D.L. 133/2014 e s.m.i, che prevedono di concordare il piano dettagliato di caratterizzazione con ARPA Campania, prima dell’esecuzione dei lavori;
- Nota n.84371 RU del 10 marzo 2020, con la quale l’**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** – Direzione Regionale per la Campania e la Calabria ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, evidenziando inoltre che “la costruzione dell’impianto in questione, prevista in prossimità della linea doganale, è soggetta all’autorizzazione di cui all’art.19 del d.lgs 8.11.1990, n.374”;

**VISTO** che il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla data di ricevimento della nota di convocazione relativa allo svolgimento della Conferenza dei servizi preliminare, secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 2, lett. c) della legge 241/90, è scaduto in data in data 2 marzo 2020 e considerato quanto disposto dall’articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dall’articolo 37 del D.L. n.23 dell’8 aprile 2020 in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed al computo dei termini ordinatori o perentori pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e per i quali non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, considerato che non sono pervenuti ulteriori pareri o note da parte degli Enti e/o Amministrazioni interessati al procedimento;

**VISTI** gli atti d’ufficio,

## **DETERMINA**

Il procedimento avviato a seguito dell’istanza congiunta in data 18 dicembre 2019, dalle Società Edison S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per acquisire, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione, le opportune indicazioni sulle condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione, all’interno del porto di Napoli, di un deposito costiero di stoccaggio di GNL di capacità geometrica di circa 24.000, si è concluso positivamente.

La presentazione dell’istanza dovrà pertanto tenere conto delle indicazioni e prescrizioni impartite nel corso del presente procedimento e dovrà tenere conto inoltre di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257 in merito all’obbligo per il “*promotore del progetto*” di avere già avviato, prima della presentazione dell’istanza, “*presso gli enti competenti, l’attività di consultazione pubblica prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105*”.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to Paola Barzaghi

**IL DIRIGENTE**